

## PROCESSO PUBBLICO E “MASS MEDIA”

di Giulia Mantovani

(Professore associato di Diritto processuale penale,  
Università degli Studi di Torino)\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La pubblicità processuale e la credibilità della giustizia. – 3. Un presidio fondamentale: il pluralismo dell’informazione. – 4. La stampa “cane da guardia” della democrazia ... – 5. ... nel costante rispetto di identità e ruoli. – 6. Informare sì, ma “*est modus in rebus*”. – 7. Per una giustizia che “comunica” fiducia: la “cura” ... – 8. ... e l’esigenza di “farsi capire”.

1. *Processo pubblico e “mass media”* è il titolo dell’ottavo capitolo del volume di Mario Chiavario *Processo e garanzie della persona*: la pubblicità processuale vi trova collocazione innanzitutto in quanto tessera che compone il mosaico del “giusto processo”, così come delineato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Qui l’aggettivo “pubblico” non si riferisce alla funzione del processo, ma alla sua struttura<sup>1</sup>. È, quest’ultima, una distinzione che richiama la duplice valenza del termine “pubblico” che Norberto Bobbio mette in evidenza quando, «con un apparente bisticcio», definisce il «governo della democrazia» come «il governo del potere pubblico in pubblico», ossia il governo della «cosa pubblica» in forma «visibile»<sup>2</sup>. Che la pubblicità sia la regola e il segreto l’eccezione («che [*in ogni modo*] non deve far venire meno la regola») appartiene – prosegue Bobbio – ai «principi fondamentali dello stato costituzionale»<sup>3</sup>.

Ecco, la pubblicità del processo penale allude all’amministrazione della giustizia in forma visibile. Essa non è altro – si è detto – se non la specificazione, nel settore della giustizia penale, di «un principio generale del diritto pubblico»: «un principio teleologico che, assegnando come fine il controllo sul potere, persegue la conoscenza come mezzo al fine e nega il segreto perché incompatibile con il fine»<sup>4</sup>.

\* Intervento con *discussant* prof. Giovanni Paolo Voena. Testo ampliato e corredato di note.

<sup>1</sup> V. F. Carnelutti, *La pubblicità del processo penale*, in *RDPR* 1955, 1 ss.

<sup>2</sup> N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Torino 1984, 76.

<sup>3</sup> N. Bobbio, *op. cit.*, 78.

<sup>4</sup> U. Scarpelli, *La democrazia e il segreto*, in AA.VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno*

Nell'epoca del segreto istruttorio (alla quale risale *Processo e garanzie della persona*), Mario Chiavario denunciava il sostanziale rovesciamento, a livello interno, del rapporto regola/eccezione che deve intercorrere tra pubblicità e segretezza e ne traeva una ragione di contrasto con le fonti internazionali di tutela dei diritti umani<sup>5</sup>. Anche sotto questo profilo, come via per superare il divario «radicale» fra il sistema processuale interno e il modello di “giusto processo” convenzionale, egli indicava la previsione di indagini prive di funzione probatoria rispetto all'esito del processo. Soltanto nel momento in cui le indagini siano «ricondotte alla loro funzione ed alle loro dimensioni più fisiologiche», infatti, se ne può giustificare – concludeva Chiavario – la segretezza<sup>6</sup>.

2. Sin dalle prime battute del capitolo *Processo pubblico e “mass media”*, l'Autore prende spunto dalla giurisprudenza di Strasburgo per presentare il principio di pubblicità processuale in abbinamento con la credibilità degli organi giudiziari. L'accostamento mette in primo piano il rapporto fra il principio in oggetto e la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, cosicché il discorso sulla pubblicità processuale trova naturale collocazione entro l'angolo visuale del fondamento stesso della legittimazione della giurisdizione.

In quest'ottica la pubblicità si apprezza come strumento di controllo. «Tutte le azioni relative al diritto di altri uomini, la cui massima non comporti pubblicità, sono ingiuste», scrive Kant<sup>7</sup>. La conferma della validità del «criterio della pubblicità per distinguere il giusto dall'ingiusto» si può agevolmente ottenere, chiosa Bobbio. Basta infatti pensare alla teoria di scandali originati dalla visibilità acquisita da atti consumati nel segreto<sup>8</sup>. Il segreto, dunque, si mostra quale regno delle azioni inconfessabili, di quelle azioni, cioè, che non possono essere rese note perché altrimenti susciterebbero «scandalo nel pubblico»<sup>9</sup> e dallo scandalo sarebbero travolte.

La pubblicità è invece strumento che previene e reprime le condotte “scandalose”: ove non trattiene dal compierle, chiama a risponderne. E lo “scandalo”, nell'amministrazione della giustizia, può risiedere nel *modus procedendi* più che nella pena comminata, essendo il primo capace di ferire più della seconda, come ricorda

---

nazionale Roma, 26 – 28 ottobre 1981, Padova 1983, 644 ss.

<sup>5</sup> M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, II, Milano 1984, 287 s.

<sup>6</sup> M. Chiavario, *op. cit.*, 293 s.

<sup>7</sup> I. Kant, *Per la pace perpetua*, Appendice II. *Dell'accordo della politica con la morale secondo il concetto trascendentale del diritto pubblico*, a cura di L. Tundo Ferente, Milano 2010, 74.

<sup>8</sup> N. Bobbio, *op. cit.*, 83 s.

<sup>9</sup> L'espressione è ripresa da N. Bobbio, *op. cit.*, 83.

Ennio Amodio<sup>10</sup>, richiamando le virtù che già Cesare Beccaria riconosceva alla legalità delle forme<sup>11</sup>.

È fuor di dubbio che il controllo collettivo sulle regole che traducono le scelte del legislatore in ordine alle modalità di accertamento della responsabilità penale e sull'applicazione che gli operatori del diritto ne fanno nel caso concreto è partecipe del «moto circolare che esprime la vitalità democratica e civile di un Paese»<sup>12</sup>: la vigilanza del pubblico può infatti concorrere a stimolare il rinnovamento delle une come la correttezza dell'altra.

«Conoscere per controllare»<sup>13</sup>, dunque. È una formula, quest'ultima, che ben si presta a conservare la consapevolezza circa la centralità della pubblicità processuale nelle società democratiche.

Non è forse ozioso ribadire le irrinunciabili virtù della pubblicità oggi, quando esse corrono il pericolo di essere oscurate dai vizi del "processo mediatico" e il rischio è l'«errore di ritenere che [...] per eliminare quest[i] si debba sacrificare anche» quelle<sup>14</sup>. A proposito di una delle manifestazioni del "processo mediatico", già nel 1996 Mario Chiavario si esprimeva nettamente contro «i "giudizi televisivi", vale a dire la moda di chiamare il pubblico a pronunciarsi sulla colpevolezza di questo o quell'imputato»: un «inammissibile spossessamento del ruolo essenziale della giurisdizione», non «una nuova forma di giustizia del popolo», ma «piuttosto una caricatura, ridicola e pericolosa, della giustizia»<sup>15</sup>.

Al contrario, c'è piuttosto da rammaricarsi se la stampa non esercita fino in fondo il suo ruolo di "controllore", capace di stimolare la rimozione o la censura di regole o prassi che generano "scandalo", ma anche avvezzo alla divulgazione di

---

<sup>10</sup> E. Amodio, *Estetica della giustizia penale*, Milano 2016, IX e 16 ss.

<sup>11</sup> Il passo richiamato da Ennio Amodio è il seguente: «Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell'amministrazione della giustizia, sì perché niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sì perché danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sì perché sugli uomini imitatori e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni che i raziocinii» (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Carnazzi, Milano 2010, 126).

<sup>12</sup> G. Giostra, *Processo mediatico*, in *ED, Annali X* 2017, 654.

<sup>13</sup> La formula, coniata sulla falsariga del noto adagio "conoscere per deliberare" di Luigi Einaudi, è utilizzata da G.E. Vigevani, *La libertà di informare sul processo e le sue eccezioni*, in *Processo e informazione*, a cura di L. Garlati e G.E. Vigevani, Milano 2012, 145.

<sup>14</sup> G. Giostra, *op. cit.*, 648. L'Autore definisce "processo mediatico" «la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell'informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l'intento espresso o implicito di pervenire all'accertamento delle responsabilità penali *coram populo*».

<sup>15</sup> M. Chiavario, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, in *DPP* 1996, 143. In Francia la realizzazione, la pubblicazione, il commento di sondaggi di questo tipo e la pubblicazione di indicazioni per accedervi sono espressamente punibili sin dalla legge del 2000 che rafforza la protezione della presunzione d'innocenza e dei diritti delle vittime (v. N. Recchia, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in *DPenCont* 2017, n. 3, 131).

modalità di esercizio della giurisdizione "virtuose" e pertanto inclini a generare fiducia nei cittadini<sup>16</sup>.

3. Il tema della pubblicità processuale mediata si lega, nel pensiero di Mario Chiavario, a quello del pluralismo dell'informazione. Sin dal volume *Processo e garanzie della persona*, egli denuncia «una lesione sostanziale del principio di pubblicità» per il caso in cui, rendendosi necessario limitare numericamente le presenze in aula, non si assicuri che, fra gli ammessi, ci sia comunque una rappresentanza dei giornalisti «sufficiente ad assicurare un'informazione completa e pluralistica»<sup>17</sup>. E su questo stesso punto Chiavario ritorna all'indomani del varo del nuovo codice, esprimendo «rammarico per una tutela troppo timida del diritto all'informazione»<sup>18</sup>: troppo timida perché il legislatore, nemmeno allora, vincolò il giudice ad includere una rappresentanza pluralistica del mondo dell'informazione tra i soggetti comunque ammessi ad assistere all'udienza dibattimentale nel caso di accesso limitato «per ragioni di ordine» (art. 471 co. 5 Cpp) oppure nel caso di "porte chiuse" disposte a protezione di interessi non suscettibili di essere minacciati dalla presenza di soli giornalisti (art. 473 co. 2 Cpp).

Ancora recentemente la Corte costituzionale ha ribadito che il legislatore è tenuto a garantire il rispetto del pluralismo dell'informazione, quale principio fondato sull'art. 21 Cost. E lo ha fatto ricordando come, in una società democratica, sia proprio il pluralismo delle fonti l'antidoto contro il pericolo di rappresentazioni distorte e mendaci: «l'imparzialità e l'obiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie [...] siano, in sé e per sé, sempre e comunque obiettiv[e]» (così si legge nella sent. 206/2019 in tema di sostegno all'editoria).

In una società democratica, dunque, appare centrale il ruolo del pluralismo delle fonti d'informazione anche nel settore che qui interessa, dove esso vale a contenere la manipolazione indotta dal fenomeno di interposizione che definisce la struttura stessa della pubblicità mediata, della quale preserva nel contempo le potenzialità in termini di promozione della trasparenza dell'amministrazione della giustizia<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. E. Amodio, *op. cit.*, in particolare IX ss., 17 ss., 127 ss.: se nell'antico regime l'esibizione pubblica della crudeltà della pena doveva incutere timore negli astanti, l'odierna ostensione di modalità di esercizio "virtuose" s'inscrive nel processo di legittimazione democratica della giurisdizione («proprio quando la gestione degli eventi giudiziari è sottoposta al controllo della collettività, il rito raggiunge il massimo del suo splendore dovendo il processo adempiere alla sua istituzionale funzione di consolidamento della fiducia collettiva nella legalità della giurisdizione» attraverso una «solida manifestazione visiva del giusto processo»: 22 s.).

<sup>17</sup> M. Chiavario, *Processo e garanzie*, cit., 281 s.

<sup>18</sup> M. Chiavario, *La riforma del processo penale*<sup>2</sup>, Torino 1990, 226.

<sup>19</sup> «La trasparenza dell'amministrazione della giustizia costituisce un irrinunciabile presidio, ma l'osservazione fatalmente deforma e perturba il fenomeno osservato»: così G. Giostra, *op. cit.*, 647.

Manifestando il proprio rammarico per la “timidezza” del legislatore della riforma, Chiavario concludeva che, «per salvaguardare almeno l’essenziale, occorrerà [...] risalire ai princìpi costituzionali», appunto<sup>20</sup>.

4. Il ruolo di “controllore” proprio della stampa è ben espresso dalla nota immagine che la ritrae come “*watchdog*” – “cane da guardia” – della democrazia. Ad essa la Corte europea dei diritti dell’uomo ricorre ripetutamente là dove sostiene la necessità della massima parsimonia e della massima prudenza in ordine alle restrizioni che possono derivare alla libertà di stampa dal complicato gioco del bilanciamento degli interessi.

Dunque, «la libertà di informare è la regola e le restrizioni alla stampa sono le eccezioni»<sup>21</sup>. Proprio le rassicurazioni che derivano dall’esistenza di quel “controllo” suggeriscono infatti che, «di tutte le libertà, quella della stampa è forse la sola che sia indispensabile non sospendere mai, poiché essa è la garanzia di tutte le altre»: ove si sospendesse l’*habeas corpus* – esemplificava Benjamin Constant – ma si conservasse la libertà di stampa, quest’ultima servirebbe «a reprimere l’abuso [...] della sospensione dell’*habeas corpus*»; ma, se si sospende la libertà di stampa, ecco che allora «l’*habeas corpus* diventa una garanzia molto poco sicura» poiché sarà ben più difficile scoprirne la violazione<sup>22</sup>.

Mi viene alla mente il “caso *Dupuis*”, che, nel 2007, ha visto la Corte europea dei diritti dell’uomo riscontrare la violazione dell’art. 10 Cedu da parte della Francia<sup>23</sup>. I fatti narrati dai giornalisti ricorrenti, condannati in patria, erano proprio di quelli che, una volta portati alla luce, generano “scandalo”: si trattava di un sistema di intercettazioni organizzato, nell’ambito di una cellula antiterrorismo, presso l’Eliseo durante la Presidenza Mitterand; queste intercettazioni avevano riguardato un numero elevato di persone, anche di spicco, compresi giornalisti e avvocati. Già denunciati dalla stampa, i fatti erano divenuti oggetto di un procedimento penale, a carico di un uomo vicino al Presidente, per lesione dell’intimità della vita privata. In seguito alla pubblicazione del libro *Les oreilles du Président* i giornalisti ricorrenti erano stati condannati per ricettazione della violazione del segreto istruttorio o professionale per aver ricostruito i fatti utilizzando, tra le loro fonti, anche materiale coperto dal segreto istruttorio nel procedimento aperto sui medesimi avvenimenti.

La Corte europea ha ritenuto che la salvaguardia del segreto istruttorio, pur di per sé legittima, nel caso di specie non fosse in grado, secondo i canoni di una società

---

<sup>20</sup> M. Chiavario, *La riforma*, cit., 226.

<sup>21</sup> G.E. Vigevani, *op. cit.*, 136.

<sup>22</sup> B. Constant, *De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux, considérée sous le rapport de l’intérêt du gouvernement*<sup>2</sup>, Paris 1814, 49.

<sup>23</sup> C. eur., 7.6.2007, *Dupuis e altri c. Francia*.

democratica, di supportare la condanna inflitta ai giornalisti ricorrenti. Com'è fisiologico, nel giudizio della Corte pesarono le peculiarità del caso concreto, fra le quali una certa notorietà già acquisita dalle informazioni pubblicate dai ricorrenti. Ma un punto sembra essere comunque chiaro: se è vero che i giornalisti non possono ritenersi, in quanto tali, sottratti ad ogni responsabilità penale per ciò che divulgano, tuttavia, in una società democratica, occorre riconoscere all'interesse pubblico della notizia valenza scriminante, anche rispetto a pubblicazioni lesive del segreto istruttorio, com'era quella del "caso *Dupuis*".

Questa giurisprudenza della Corte europea è tra i fattori che contribuiscono ad alimentare il dibattito ed a stimolare proposte riformistiche, all'interno di vari ordinamenti nazionali, nella prospettiva di un ampliamento degli spazi di non punibilità dei giornalisti<sup>24</sup>, sebbene si debba ricordare – pur con un cenno soltanto – che l'*appeal* delle ragioni della libertà d'informazione tende a ridursi, presso i giudici di Strasburgo, quando il confronto è ingaggiato con il diritto al rispetto della vita privata, soprattutto di persone "vulnerabili"<sup>25</sup>.

La pubblicazione incriminata nel "caso *Dupuis*" aveva visto la luce mentre il procedimento penale sulle intercettazioni dell'Eliseo era in corso: nulla di anomalo secondo i canoni di una società democratica, non essendo pensabile – ammonisce la Corte europea – che l'apertura di un procedimento giudiziario costringa al silenzio collettivo sui fatti che ne sono oggetto. In tal caso però il giornalista, per beneficiare della protezione garantita dall'art. 10 Cedu, ha l'onere di rispettare il diritto di ciascuno ad un giudice imparziale e il ruolo degli organi giurisdizionali, evitando di minare la fiducia che in essi ripongono i cittadini.

5. Il rispetto del ruolo della giurisdizione era già stato collocato al cuore dei rapporti tra informazione e giustizia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel noto "caso *Sunday Times*" del 1979, che pure si era concluso con la censura dell'applicazione che, in quella circostanza, l'istituto anglosassone del *contempt of court* aveva trovato a

---

<sup>24</sup> V. N. Recchia, *op. cit.*, 129 ss.

<sup>25</sup> «Il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della vita privata è sempre stato uno dei terreni di maggiore incertezza nella giurisprudenza della Corte, in cui il tradizionale paradigma (enunciato sin dalla sentenza *Sunday Times*), imperniato sulla preminenza della libertà di espressione e sulla interpretazione restrittiva delle relative limitazioni, non ha mai effettivamente operato»: così M. Cuniberti, *L'incerto bilanciamento tra esigenze processuali, diritti dell'imputato e libertà di cronaca: a proposito della sentenza Bédat c. Svizzera (Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2016)*, in *OssAIC* 2016, fasc. 3, 207 ss. Nel "caso *Bédat*" la Grande Camera (par. 72 ss.) ha ritenuto l'intervento penale *ex officio* a carico del giornalista ricorrente, condannato in patria in seguito alla pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio, conforme all'obbligazione positiva gravante sullo Stato ai sensi dell'art. 8 Cedu, nonostante la contestuale esistenza, nell'ordinamento nazionale, di rimedi di natura civilistica non attivati dall'interessato.

scapito della libertà di stampa<sup>26</sup>.

Non una volta soltanto, negli scritti di Mario Chiavario, la “sentenza *Sunday Times*” viene presentata insieme alla “sentenza *Alenet de Ribemont*” del 1995<sup>27</sup>.

Anche quest’ultima vicenda è ben conosciuta. In Francia viene assassinato un noto uomo politico. Poco dopo la scoperta del reato, il Ministro dell’interno e alti funzionari di polizia partecipano ad una conferenza stampa, alla quale i principali telegiornali danno ampio risalto. Le dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa indicano con sicurezza come istigatore dell’omicidio colui che, per questo, presenterà poi ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione della presunzione di innocenza, riconosciuta ad ogni accusato dall’art. 6 § 2 Cedu, *Alenet de Ribemont* appunto.

La Corte europea riconobbe che violazione c’era stata: e questo perché dall’art. 6 § 2 Cedu non si può fare discendere il divieto, per le autorità competenti, di informare la collettività sulle indagini in corso, però quel medesimo articolo esige che lo si faccia con la discrezione e con la prudenza che il rispetto della presunzione d’innocenza comporta. Ciò che non era accaduto nel caso di specie.

Mario Chiavario riporta la “sentenza *Alenet de Ribemont*”, la quale riconobbe nella presunzione d’innocenza «un valore davvero “a tutto campo”», fra «quei “colpi d’ala” che, specialmente quando siano in gioco i diritti umani, sono in grado di dare il senso più autentico di una “giurisdizione delle libertà”»<sup>28</sup>.

Sappiamo che le acquisizioni di quel filone giurisprudenziale sono state poi sostanzialmente recepite dalla direttiva dell’Unione europea specificamente dedicata alla presunzione d’innocenza (Dir2016/343/UE).

Ma qual è, in definitiva, l’elemento che accomuna le due sentenze, “*Sunday Times*” e “*Alenet de Ribemont*”? Io penso sia l’appello al rispetto, il rispetto di identità e ruoli. Ed è questo – credo – che ha reso le due pronunce particolarmente care a Mario Chiavario, tanto da indurlo a presentarle non soltanto agli “addetti ai lavori”, ma anche al più vasto pubblico non specializzato<sup>29</sup>.

6. Già Francesco Carnelutti, nello scritto intitolato *La pubblicità del processo penale* pubblicato nel 1955<sup>30</sup>, poneva proprio il tema del rispetto al centro della sua riflessione, auspicando peraltro, in quel frangente, che nel codice penale alla tutela del

<sup>26</sup> C. eur., 25.4.1979, *Sunday Times c. Regno Unito*.

<sup>27</sup> C. eur., 10.2.1995, *Alenet de Ribemont c. Francia*.

<sup>28</sup> M. Chiavario, *La presunzione d’innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, II, Milano 2000, 101 ss.

<sup>29</sup> Mi riferisco all’articolo di M. Chiavario, *Se la televisione diventa un tribunale*, comparso su *La Stampa* del 19 ottobre 2002 e ora ripreso in M. Chiavario, *Al crocevia. Quarant’anni (e più) di “opinioni”*, Matera 2019, 162 ss.

<sup>30</sup> F. Carnelutti, *op. cit.*, 1 ss.

diritto all'onore subentrasse quella del diritto al rispetto. Una prospettiva, quest'ultima, sia detto qui per inciso, sicuramente stimolante. Se non altro perché il concetto di onore reca in sé le tracce di un mondo "verticale", fondato sulle gerarchie sociali. Se, ne *Lo spirito delle leggi* di Montesquieu, si legge che «l'onore, per la natura sua, reclama distinzioni e preferenze»<sup>31</sup>, ancora oggi questa accezione emerge «quando parliamo di onorare qualcuno dandogli una pubblica onorificenza», che è negata ai più<sup>32</sup>.

Ma vengo specificamente al rapporto tra rispetto e pubblicità del processo penale. Nel pensiero di Carnelutti la centralità riconosciuta al primo si traduce in definitiva in un argomento contro la seconda e soprattutto contro la cronaca giudiziaria. «Una delle forme del rispetto dovuto all'imputato è il segreto, che dovrebbe essere osservato da tutti, [...] fino a che il processo non sia giunto alla fase che ne consente la pubblicità»<sup>33</sup>. In aggiunta, se «il rispetto all'imputato e al condannato è cosa che interessa profondamente la giustizia», «il rispetto al giudice importa assai più»: e «il rispetto verso il giudice esige, prima di ogni altra cosa, il silenzio»; «non c'è altro modo per rispettarlo che quello di trattenerne il fiato»<sup>34</sup>.

Ed allora la presenza del pubblico alle udienze e le cronache giudiziarie degradano a fonti rumorose che creano disturbo intorno alla figura di un giudice-sacerdote: dal pubblico presente in aula e dai giornali provengono «rumori», fisici o «psichici», più o meno pericolosi per il suo equilibrio<sup>35</sup>.

Nel pensiero di Mario Chiavario, il rispetto non è, invece, "trattenere il fiato". Esso implica piuttosto che, «pur nella giusta rivendicazione dell'importanza del ruolo che ciascuno deve svolgere (di informare, di indagare, di perorare, di giudicare) in un ambito che è comunque fatto anche di conoscenze, di corresponsabilità e d'impegni comuni [...], nessuno dovrebbe [...] dimenticarsi dell'esistenza degli "altri" ruoli [...] né dei rischi che l'unilateralità dell'esaltazione del proprio può comportare»<sup>36</sup>.

Come Chiavario ha scritto sintetizzando il cuore della "sentenza *Alenet de Ribemont*"<sup>37</sup>, "*est modus in rebus*". È questo un noto frammento dei versi delle *Satire* di Orazio, che nella sua interezza così recita: «c'è nelle cose una misura, ci sono insomma confini precisi, al di là o al di qua dei quali non può esserci il giusto»<sup>38</sup>.

---

<sup>31</sup> Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. Cotta, I, Torino 1965, 91.

<sup>32</sup> V. C. Taylor, *La politica del riconoscimento*, in J. Habermas - C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano 2001, 11.

<sup>33</sup> F. Carnelutti, *op. cit.*, 8.

<sup>34</sup> F. Carnelutti, *op. cit.*, 9 s.

<sup>35</sup> F. Carnelutti, *op. cit.*, 9.

<sup>36</sup> M. Chiavario, *I rapporti giustizia-«media» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *FI* 2000, pt. V, 220.

<sup>37</sup> M. Chiavario, *La presunzione d'innocenza*, cit., 103.

<sup>38</sup> Sermones, I, 1, vv. 106 - 107 (trad. di M. Labate).



Direi che Chiavario non ha dubbi nell'individuare i confini nel necessario rispetto dell'identità e del ruolo dell'"altro".

Dunque, rispetto di identità e ruoli come linea-guida per i soggetti istituzionali che informano il pubblico tramite il canale mediatico e per i giornalisti che riportano e commentano le vicende giudiziarie di pubblico interesse.

7. Ma nella sfera dei rapporti fra l'amministrazione della giustizia e il cittadino esiste anche un altro tipo di comunicazione, che verosimilmente rappresenta – sono parole di Elvio Fassone – «la nuova frontiera e la nuova responsabilità del comunicare»: si tratta del «modo di porsi del magistrato nella quotidianità del suo lavoro»<sup>39</sup>, che la pubblicità processuale (immediata e oggi soprattutto mediata) consegna alla vasta platea dei cittadini. Ne corroborano il ruolo chiave in termini di legittimazione della giurisdizione quegli studi – alla base della *procedural justice theory* – che rivelano come la capacità del giudice di manifestare un'"etica della cura" concorra al riconoscimento della *fairness* processuale da parte del cittadino direttamente coinvolto nel circuito giudiziario e del pubblico in generale<sup>40</sup>.

Quell'"etica della cura" che, nel pensiero di Mario Chiavario, pare trovare naturalmente posto nella cornice di una nozione di "giusto processo" pregnante, ampia ed articolata, che raccoglie le potenzialità insite nella *fairness* o *équité* convenzionale<sup>41</sup>. Credo sia sintomatica la scelta di includere la "sentenza *T. c. Regno Unito*" del 1999 fra le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo particolarmente adatte ad esprimere il senso del concetto che è al cuore dell'art. 6 Cedu. Di quella decisione Chiavario ricorda il nesso, che se ne ricava, tra la *fairness* o *équité* processuale e la necessità di «un atteggiamento [...] *child friendly*» nel processo a carico di un imputato minorenne<sup>42</sup>.

La suddetta ampia nozione di "giusto processo" appare capace di tenere insieme le componenti del *due process* più familiari agli operatori del diritto ed i principi della *procedural justice* supportati dallo studio empirico degli elementi in grado di

<sup>39</sup> E. Fassone, *Un esempio virtuoso di comunicazione, l'etica della relazione*, in *QuestG* 2018, n. 4, 325.

<sup>40</sup> V. R.K. Warren, *Public Trust and Procedural Justice*, in *Court Review* 2000, 37(3), 14.

<sup>41</sup> V. M. Chiavario, *Diritto processuale penale*<sup>8</sup>, Torino 2019, 24 ss., nonché Id., *Giusto processo (proc. pen.)*, in *EG*, XVII, 2001.

<sup>42</sup> M. Chiavario, *Diritto processuale*, cit., p. 25. In particolare, nella sentenza in oggetto (C. eur., 16.12.1999, *T. c. Regno Unito*), la Corte definì «essenziale» l'esigenza «di trattare un minore accusato di un reato in modo da tenere pienamente conto della sua età, della sua maturità e delle sue capacità sul piano intellettuale ed emozionale, nonché di adottare misure tali da favorire la sua comprensione del processo e la sua partecipazione ad esso». All'opposto vennero censurati elementi di contesto capaci di intimidire ed inibire il minore, fra i quali la posizione elevata del banco degli imputati, che, nel caso di specie, aveva fatto sentire l'accusato «esposto agli sguardi scrutatori della stampa e degli astanti».

condizionare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia<sup>43</sup>. Fra questi ultimi, il rispetto<sup>44</sup>. Esso si rivela quale fonte di legittimazione della giurisdizione in quanto fattore che genera fiducia, sia in coloro che fanno temporaneamente ingresso nel circuito giudiziario (ognuno dei quali – com'è stato efficacemente osservato – considera la propria esperienza «as a "civics lesson" about the legal system»<sup>45</sup>), sia nel pubblico-spettatore.

In proposito è significativo un episodio ambientato nelle nostre aule di giustizia e narrato da Piero Calamandrei in occasione di una delle sei conferenze messicane tenute nel febbraio del 1952. In una Corte d'appello è in corso il dibattimento. L'imputata è una domestica accusata del furto di una posata d'argento, già assolta in primo grado per non aver commesso il fatto. Le persone presenti in aula vedono davanti a sé un pubblico ministero che, nella sua requisitoria, «inve[sc]e violentemente contro la imputata», una donna accusata che, «accasciata sul banco degli imputati, piange[...] silenziosamente», un presidente di collegio che chiama l'usciera e gli mormora qualche parola, prontamente riportata all'orecchio dell'imputata, la quale, dopo aver ascoltato, «si asciug[a] gli occhi e sm[ette] di piangere».

Quando i giudici della Corte si ritirano per deliberare, uno spettatore chiede all'usciera lumi sul messaggio del presidente che ha posto fine all'angoscia dell'accusata. L'usciera risponde: «Mi ha detto: va' a dire a quella donna che smetta di piangere, perché l'assolveremo».

Mi è naturale immaginare quello spettatore rassicurato dal gesto di umanità del presidente del collegio piuttosto che turbato dalla flagrante anticipazione del giudizio e dalla violazione del segreto della camera di consiglio. Il giudice protagonista dell'episodio narrato si "prese cura" dell'imputata e questa è l'immagine che restituì allo spettatore che assistette al suo gesto. L'elogio di quel presidente può suonare come una provocazione<sup>46</sup>. Ma le provocazioni, non di rado, colgono nel segno.

---

<sup>43</sup> Secondo T.R. Tyler, *Procedural Justice and the Courts*, in *Court Review* 2007, vol. 44, 30, sono quattro i principi chiave della *procedural justice*: «*voice, neutrality, respect, and trust*»; dello stesso Autore v. già *Why People Obey the Law*, Princeton 2006. Sulla rilevanza dell'«investimento nella cd giustizia procedurale» anche nel nostro Paese cfr. V. Maccora, *Un percorso che deve coinvolgere l'agire quotidiano dei magistrati per costituire una effettiva svolta culturale*, in *QuestG* 2018, n. 4, 221.

<sup>44</sup> T.R. Tyler, *Procedural Justice*, cit., 30, afferma che il rispetto «*includes both treating people well, that is, with courtesy and politeness, and showing respect for people's rights*». Richiamando il pensiero di due giudici (Judge Kevin Burke e Judge Steve Leben), G. Berman – E. Gold, *Procedural Justice from the Bench. How Judges Can Improve the Effectiveness of Criminal Courts*, in *Judges' Journal* 2012, 22, scrivono: «*just as defendants are entitled to due process, "[e]veryone who comes through the court system has a right to be treated with respect 100% of the time*».

<sup>45</sup> Così T.R. Tyler, *Procedural Justice*, cit., 30.

<sup>46</sup> L'episodio è riportato da P. Calamandrei, *Processo e democrazia*, Padova 1954, 91 s., il quale concludeva: «Questo magistrato violò il segreto della camera di consiglio; ma seppe rispettare le leggi dell'umanità. Perché

8. Il rispetto si esprime anche – e su questo profilo vorrei concludere – nell’urgenza, che Mario Chiavario ha sempre avvertito, di una giustizia che si “faccia capire”: *Una Giustizia che la gente possa capire* è il titolo di un suo articolo comparso ne *Il Sole-24 ore* del 29 maggio 1992, recentemente ripubblicato preceduto da una puntualizzazione: «i temi della trasparenza della giustizia e del diritto-dovere d’informazione sono [...] collegati strettamente a un altro tema, in qualche modo preliminare, quello della comprensibilità della giustizia»<sup>47</sup>.

Esigenza di “farsi capire”, in primo luogo, dai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda processuale. Anche questo è un presupposto – e non certo l’ultimo in ordine d’importanza – affinché il cittadino possa infine dire al “proprio” giudice: «Mi ha dato torto, ma mi ha trattato con rispetto»<sup>48</sup> e non invece: «Si piglia gioco di me?», come dice Renzo disarmato di fronte al “*latinorum*” di Don Abbondio, che gli oppone un atteggiamento prevaricatore e insieme paternalistico: «Dunque, se non sapete le cose, abbiate pazienza, e rimettetevi a chi le sa»<sup>49</sup>.

In seno all’amministrazione della giustizia, anche la ricerca di parole che possano essere comprese concorre a concretizzare un «modo di porsi» che «comunica [...] un’interpretazione del ruolo ispirata alla consapevolezza che il rapporto tra il magistrato e il cittadino è inteso come un rapporto tra persone di pari dignità»<sup>50</sup>.

Recentemente un magistrato – Beniamino Deidda – ha ricordato che per lungo tempo (fino alla metà degli Anni Sessanta) all’interno della magistratura stessa era opinione diffusa che se «i cittadini capissero o non il senso dei provvedimenti giudiziari non [fosse] problema che potesse toccare i magistrati»<sup>51</sup>. E poi ha rievocato un suo “esperimento” – era l’inizio degli Anni Settanta – che lo vide accompagnare la lettura in pubblica udienza del dispositivo di una sentenza assolutoria con una sintetica spiegazione delle ragioni che sostenevano la decisione; e lo fece – assicura – senza mai usare le parole “prevenuto”, “teste”, “dante causa”, “in pregiudizio”, “iperbole”, “ergo” e simili<sup>52</sup>.

---

l’umanità comanda di non prolungare, per farisaico ossequio alle forme crudeli, il dolore dell’innocente».

<sup>47</sup> M. Chiavario, *Al crocevia*, cit., 158.

<sup>48</sup> La frase è ripresa da un episodio narrato da E. Fassone, *op. cit.*, 328.

<sup>49</sup> Da A. Manzoni, *I promessi sposi*, a cura di F. Gavino Olivieri, Milano 1990, 49. È, quella citata nel testo, una celebre trasposizione letteraria dei «casi in cui la lingua giuridica ci appare come una fonte di marginalità e di esclusione, un vocabolario iniziatico che crea barriere nel momento in cui legittima abusi e privilegi» (P. Giunti, *Il giurista e la comunicazione*, in *QuestG* 2018, n. 4, 256).

<sup>50</sup> E. Fassone, *op. cit.*, 325.

<sup>51</sup> B. Deidda, *L’esperienza di un giudice che ha “spiegato” il dispositivo della sentenza*, in *QuestG* 2018, n. 4, 302.

<sup>52</sup> V. Maccora, *op. cit.*, 224, ricorda l’iniziativa assunta nel 2001 dal «presidente del collegio del maxi-processo per il Petrolchimico di Porto Marghera», il quale, «registrata la fortissima tensione fuori e dentro l’aula, si [...] assun[se] il compito di spiegare ai cronisti per sommi capi i motivi che avevano portato alle assoluzioni, dato che la motivazione della sentenza sarebbe stata depositata solo dopo 90 giorni dalla lettura del dispositivo».

Mario Chiavario è sempre stato un fautore della regola della lettura contestuale della motivazione, per la quale, mutato il codice, credo auspicasse migliore fortuna di quanto nella prassi essa ne abbia poi effettivamente incontrata.

Ultimamente, inoltre, egli ha rinnovato il suo apprezzamento per quell'inserimento, nella disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni, all'art. 1, della prescrizione, rivolta al giudice, di «illustra[re] all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni». Ed ha aggiunto che «forse non sarebbe male se qualcosa del genere, limitatamente ai casi in cui l'esigenza s'imponga in concreto, venisse prevista pure per i processi che vedono come imputati dei maggiorenni»<sup>53</sup>. Sono, queste ultime, considerazioni che riconducono a quella nozione ampia di "giusto processo", alla quale si è accennato poco sopra, capace di abbracciare (anche) l'esigenza di un sistema giudiziario "user-friendly"<sup>54</sup>.

La giustizia deve "farsi capire" dal popolo in nome del quale è amministrata (art. 101 co. 1 Cost.). Questo vuol dire dare senso compiuto alla pubblicità processuale e a quel «prezioso compendio di procedura democratica» – come lo ha definito Elvio Fassone<sup>55</sup> – che è il "dare conto" di cui parla il primo comma dell'art. 192 Cpp, nel quale si risolve l'atto del motivare<sup>56</sup>.

La capacità di lasciarsi comprendere è infatti una condizione fondamentale affinché la giustizia possa godere non tanto del consenso dei cittadini (non necessario e talvolta finanche dannoso, come ricorda Luigi Ferrajoli), quanto piuttosto della loro fiducia, questa sì necessaria per la legittimazione della giurisdizione<sup>57</sup>. Non per nulla l'esigenza della comprensibilità della giustizia è al cuore delle linee-guida che nel 2018 il Consiglio superiore della magistratura ha elaborato «ai fini di una corretta comunicazione istituzionale»<sup>58</sup>.

In un articolo pubblicato nel 2005<sup>59</sup>, Mario Chiavario richiamava l'attenzione su un modo dei giudici di comunicare con i cittadini, per mezzo della stampa, anomalo e non auspicabile, ma comunque sintomatico della necessità, avvertita dai magistrati stessi, di non perdere credibilità presso l'opinione pubblica. Si tratta del riferimento

<sup>53</sup> M. Chiavario, *Al crocevia*, cit., 161.

<sup>54</sup> V. G. Berman – E. Gold, *op. cit.*, 21.

<sup>55</sup> E. Fassone, *op. cit.*, 328.

<sup>56</sup> Cfr. E. Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, in *ED*, XXVII, 1977, 188, che individua la motivazione come «mezzo mediante il quale i soggetti investiti del potere giurisdizionale [...] rendono conto del proprio operato alla fonte da cui deriva la loro investitura».

<sup>57</sup> L. Ferrajoli, *Giurisdizione e consenso*, in *QuestG* 2009, n. 4, 9 ss.

<sup>58</sup> *Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale* (delibera 11.7.2018).

<sup>59</sup> M. Chiavario, *La questione delle "formule": dietro i problemi tecnici l'esigenza di scelte etico-politiche*, in *LP* 2005, 666 ss.

ad una sorta – come egli stesso lo definiva – di «“combinato disposto”, del tutto *sui generis*, della magistratura e della stampa»<sup>60</sup> in grado di donare di fatto nuova vita alla formula assolutoria dubitativa. Come? Attraverso un richiamo, nel dispositivo letto in pubblica udienza, all’art. 530 co. 2 Cpp, impropriamente posto in alternativa al primo comma; richiamo prontamente “tradotto” dai mezzi d’informazione come “assoluzione per insufficienza di prove”.

Penso che quest’ultima sia una prassi ricca di significati dall’angolo visuale dei rapporti fra magistratura e cittadini. Chiavario la collocava entro un certo contesto politico istituzionale, caratterizzato da un’aspra contrapposizione tra magistratura e politica. In un clima di frequenti attacchi, anche violenti, nei confronti della prima, quel richiamo all’art. 530 co. 2 Cpp, consegnato alla stampa nell’immediatezza della decisione, diventa infatti un modo per trasmettere subito un messaggio all’opinione pubblica, che ancora non può conoscere la motivazione della sentenza: il processo non è stato il frutto di un’iniziativa persecutoria.

Quando descriveva questa prassi, pur manifestando il suo disaccordo, Chiavario non ignorava il problema sottostante, che alla fine era, ancora una volta, non la necessità del consenso, ma l’esigenza di credibilità della giustizia. Un problema reale, serio, anche se male affrontato, essendo, quella citata, una prassi certamente da non assecondare<sup>61</sup>.

Ma, al di là delle contingenze politico istituzionali, in quello scritto si riconosceva l’inadeguatezza della mera lettura del dispositivo in udienza rispetto alle legittime istanze di conoscenza della collettività. E Chiavario pensava che la soluzione non potesse essere quella di una “decodificazione” lasciata ai mezzi di comunicazione senza alcuna presa in carico da parte della magistratura.

<sup>60</sup> M. Chiavario, *La questione delle “formule”*, cit., 668.

<sup>61</sup> Quanto alla situazione attuale, nel 2018 D. Stasio, *Il dovere di comunicare dei magistrati: la sfida per recuperare fiducia nella giustizia*, in *QuestG* 2018, n. 4, 214, richiamava un sondaggio realizzato da Ipsos per *Il Corriere della sera* e pubblicato nell’autunno di quell’anno che, dal 2011, mostrava un drastico calo nella percentuale di coloro che dichiarano la propria fiducia nella giustizia, passata dal 67% al 44%. Ora si può aggiungere che, in occasione del sondaggio realizzato da Ipsos per il medesimo quotidiano nel mese di giugno del 2019, la magistratura ha ottenuto un’attestazione di fiducia da parte del 35% soltanto degli intervistati (il sondaggio è reperibile in [https://www.corriere.it/politica/19\\_giugno\\_21/sondaggio-italiani-hanno-fiducia-giudici-92aeb2c-9467-11e9-bbab-6778bdcd7550.shtml](https://www.corriere.it/politica/19_giugno_21/sondaggio-italiani-hanno-fiducia-giudici-92aeb2c-9467-11e9-bbab-6778bdcd7550.shtml)). Tale essendo il quadro, emerge l’urgenza di risalire la china, anche attraverso «una strategia di comunicazione efficace a tutti i livelli: dalla chiarezza delle motivazioni con presa in carico delle posizioni di tutte le parti, alle informazioni comprensibili sulle più rilevanti decisioni in attesa delle motivazioni, alle deliberazioni degli organi di autogoverno» (F. Ippolito, *Recuperare la fiducia e non rincorrere il consenso*, in *QuestG* 2018, n. 4, 235), nella consapevolezza che «la percezione sociale del magistrato e della giustizia – e dunque la maggiore o minore fiducia, il maggiore o minore rispetto, la maggiore o minore credibilità – si nutre sempre di più anche del “costume giudiziario”, ovvero di come i magistrati si pongono, parlano, scrivono, si comportano, e si relazionano con le parti del processo e con il pubblico» (A. Spataro, *Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica*, in *QuestG* 2018, 294).

E così, sulla scia di esperienze maturate dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, egli proponeva la soluzione di «“comunicati-stampa” (da redigersi [...] sotto la responsabilità collegiale della camera di consiglio) che [...] anticip[asser]o (ma sempre al di fuori delle “formule” stereotipate) i tratti essenziali della motivazione»<sup>62</sup> nei casi di processi di particolare interesse per la collettività. Chiavario assegnava questa proposta al novero delle «provocazioni».

Ora, le suddette linee-guida elaborate dal CSM «ai fini di una corretta comunicazione istituzionale» prevedono che, per i casi di potenziale interesse, «il magistrato decidente curerà la predisposizione della notizia di decisione (*abstract*), contestuale o immediatamente successiva alla deliberazione/decisione, consistente nell'illustrazione sintetica, con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse [...]»; «il responsabile per la comunicazione [*giudice delegato dal capo dell'ufficio*] si occuperà della selezione e rielaborazione tecnica della notizia di decisione; successivamente curerà la trasmissione della comunicazione agli organi di informazione e ai *media*»<sup>63</sup>.

Qui concludo. Spero di essere riuscita a restituire almeno una parte del ricco e articolato pensiero di Mario Chiavario sul tema “processo pubblico e *mass media*”. Posso dire, a mia parziale scusa, che non era facile: nell'ampia produzione sull'argomento si rivela come Chiavario – prendo a prestito i versi di Walt Whitman – “contenga moltitudini”. In verità, Whitman per intero dice: «*Do I contradict myself? Very well then I contradict myself (I am large, I contain multitudes)*»<sup>64</sup>.

Io non voglio certo dire – si badi bene – che Mario Chiavario si contraddica, ma che contiene moltitudini sì ...

---

<sup>62</sup> M. Chiavario, *La questione delle “formule”*, cit., 669.

<sup>63</sup> Una pluralità di voci e di punti di vista si confronta sulle linee-guida elaborate dal CSM e, più ampiamente, sul rapporto fra comunicazione e promozione della fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia in *QuestG* 2018, n. 4, 213 ss.

<sup>64</sup> W. Whitman, *Leaves of grass, Book III. Song of Myself*, 51, Brooklyn, NY, 1855.